



## Giunta Regionale della Campania

### DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE  
STAFF

**Dott. Barretta Antonello**

| DECRETO N° | DEL               | DIREZ. GENERALE /<br>UFFICIO / STRUTT. | UOD /<br>STAFF |
|------------|-------------------|--|----------------|
| <b>1</b>   | <b>16/01/2023</b> | <b>17</b>                              | <b>7</b>       |

Oggetto:

***Ordinanza ingiunzione di pagamento ex art. 18 L. 689/81 e s.m.i., per la violazione del combinato disposto di cui agli articoli 101 co. 1 e 133 co. 1 del d.lgs 152/2006 e s.m.i., illecito amministrativo accertato dall'ARPAC-dipartimento di Caserta, con verbale di accertamento n. 70/PL/18 del 25/09/2018. Trasgressore: Legale Rappresentante Comune di Falciano del Massico Giovanni Erasmo Fava Obbligato in solido: Comune di Falciano del Massico***

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | Data registrazione  |  |
|  | Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo                          |  |
|  | Data dell'invio al B.U.R.C.   |  |
|  | Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio) |  |
|  | Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)  |  |

## IL DIRIGENTE

### VISTO

- Che l'ARPAC – Dipartimento di Caserta effettuava, d'Ufficio, in data 25/09/2018, un controllo dello presso l'insediamento Depuratore della rete fognaria comunale, sita in località Casale via Lago, del comune di Falciano del Massico, redigendo, nel giorno stesso, verbale di sopralluogo n. 70/PL/18;
- Che, per quanto di competenza di questo Ufficio, dalle attività ispettive è emerso:
  - All'atto dell'ispezione l'impianto di depurazione è in esercizio eccetto che per la fase di ossidazione;
  - Il ricettore dello scarico è il Canale Forma, immissario del torrente Savone;
  - Con rapporto di prova R.G. n. 21147 c01 a1, a2 del 02/10/2018, relativo alle analisi effettuate dall'Area Analitica di Caserta, è stato evidenziato il superamento dei limiti fissati dalla Tab. 3 allegato V del D.Lgs 152/06 e s. m.i., per il parametro: ESCHERICHIA COLI, con superamento che supera di oltre il cinquanta per cento il limite consentito;
- Che, in base ai suddetti rilevamenti, con nota n. 58524/2018, trasmessa a mezzo Pec, del 11/10/2018 ed acquisita al protocollo regionale n. 643330 del 12/10/2018, l'ARPAC contestava, ai sensi degli artt. 14 e 18 L. 689/1981 ed s.m.i., per quanto di competenza di questo Ufficio, al sig. Fava Giovanni Erasmo, in qualità di Rappresentante Legale del comune di Falciano del Massico all'epoca dei fatti, la violazione dell'art. 101 punita dall'art. 133 comma 1 del D.Lgs 152/06 e s. m.i., con la sanzione amministrativa da 3.000 a 30.000 euro.
- Che, in riscontro alla nota ARPAC, il comune di Falciano del Massico, per conto del sig. Fava, trasmetteva memorie difensive e richiesta di audizione, in data 08/11/2018.
- Che l'audizione si teneva regolarmente, in data 28/01/2019, verbale acquisito al prot. 58936 in pari data.

### RILEVATO

- Che il verbale ARPAC n. 70/PL/18 risulta correttamente notificato;
- Che, nelle memorie difensive, si legge:
  1. *“Il superamento del limite previsto dall'atto autorizzativo per il parametro E. Coli, come sottolineato anche dal suddetto verbale (70/PL/18), si può ricondurre all'assenza della fase di ossidazione, causata dal guasto del compressore asservito al comparto di ossidazione biologica;”*
  2. *“La circostanza del guasto al compressore veniva comunicata al comune di Falciano del Massico, con nota del 06/08/2018, prot. n. 48952018, dal gestore ENTEI S.p.A. il quale avendo avuto tempestivamente un'autorizzazione vernale dal responsabile del servizio, dott. Salvatore Sciaudone, all'intervento di manutenzione straordinaria, comunicava con nota del 13/08/2018, prot. n. 4896/2018, che già in data 10/08/2018 aveva provveduto allo smontaggio e al successivo trasporto in officina specializzata del compressore di aerazione per le opportune verifiche tecniche e per la formulazione di preventivo di spesa degli interventi di riparazione”;*
  3. *“Con nota del 21/08/2018, prot. n. 4933/2018, il gestore comunicava al Comune di Falciano del Massico di essere ancora in attesa di ricevere le quotazioni da parte della casa produttrice, indispensabili alla formulazione di un preventivo di spesa dettagliato per i lavori necessari al ripristino funzionale della suddetta apparecchiatura, e con nota del 05/09/2018, prot. n. 5261/2018, il gestore forniva tale preventivo, ricevendo tempestivamente autorizzazione scritta, e si impegnavo per la riparazione”;*
  4. *“Con nota del 06/11/2018, prot. n. 6642/2018, il gestore comunicava l'avvenuta ultimazione dell'intervento straordinario di riparazione del compressore asservito al comparto di aerazione e il conseguente avvenuto ripristino della fase ossidativa dell'impianto.”;*
  5. In conclusione: *“In considerazione del tempo occorso per la riparazione del compressore, dovuto, secondo quanto riferito dal gestore, alle grosse difficoltà di reperire i pezzi di ricambio della suddetta apparecchiatura, e in considerazione delle avverse condizioni meteorologiche che in quest'ultimo periodo ne hanno impedito il montaggio, questo Ente si riserva di trasmettere a codesto ufficio il certificato analitico dei campionamenti che il gestore a breve provvederà ad effettuare. Da quanto esposto risulta quindi evidente che questo Ente non ha alcuna responsabilità per la violazione dell'art. 101 del D.Lgs.152/06, in quanto si è immediatamente attivato per la riparazione del compressore di aerazione e gli eventuali ritardi sono dovuti a cause ad esso non imputabili. Il sottoscritto chiede, pertanto,*

*l'archiviazione di qualsivoglia procedimento sanzionatorio a proprio carico ed eventualmente di essere sentito personalmente, insieme al Responsabile del Servizio, dott. Salvatore Sciaudone.”*

- Che, nel corso dell'audizione, oltre a riportarsi agli scritti difensivi, il sig. Fava *“conferma quanto già riportato negli scritti difensivi e documenti agli atti, ribadisce che il comune si è subito attivato per il ripristino del compressore e che già in data 13/08/2018, era stato autorizzato lo smontaggio e riparazione dello stesso, pertanto il comune aveva ottemperato tempestivamente a quanto in suo potere. A seguito dei lavori effettuati la ditta di gestione “ENTEI spa” ha effettuato le analisi in autocontrollo, assunte agli atti del comune il 14/11/2018 prot. 6838, da cui risulta che i parametri sono nella norma a dimostrazione del regolare funzionamento del depuratore. Si riserva di presentare ulteriore documentazione”*.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

- Che, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: *“Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto...”*;
- Che l'art. 133, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i. prevede: *“Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato e fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, commi 2 e 3, nell'effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell'articolo 101, comma 2, o quelli fissati dall'autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, o dell'articolo 108, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da tremila euro a trentamila euro. Se l'inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, si applica la sanzione amministrativa non inferiore a ventimila euro.”*;
- Che il D.lgs. 152/2006 prevede, all'art. 135, che *“in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, con ordinanza ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 133, comma 8, per le quali è competente il comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità”*;
- Che la Giunta Regionale della Campania, A.G.C. 05 Settore Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, con Decreto Dirigenziale n.242 del 24/06/2011, pubblicato sul Bollettino Ufficiale Della Regione Campania n.72 del 21 novembre 2011, ha decretato i *“criteri di applicazione dei parametri intermedi dei valori limite delle sanzioni stabiliti dal D.Lgs. 152 del 2006 e ss.mm.ii.”*
- Che l'art. 11 della L. 689/1981 elenca i parametri di valutazione per la determinazione dell'ammontare della sanzione entro i limiti edittali.
- Che l'art. 140 D.Lgs. 152/2006 stabilisce: *“Nei confronti di chi, prima del giudizio penale o dell'ordinanza-ingiunzione, ha riparato interamente il danno, le sanzioni penali e amministrative previste nel presente titolo sono diminuite dalla metà a due terzi.”*

## **CONSIDERATO IN FATTO**

- Che le eccezioni sollevate in sede di audizione e tramite memorie difensive non sono idonee a creare esimenti riguardo alla responsabilità per la condotta illecita. A tal riguardo, ci si riporta al principio sancito dalla Corte di Cassazione Penale Sez 3, sentenza n. 31262 del 22 giugno 2017: *“In conclusione, il fatto in sé del guasto nel funzionamento dell'impianto di depurazione, senza che sia individuabile una causa, per sua natura imprevedibile od inevitabile, lungi dall'escludere, vale a comprovare l'insufficienza delle misure predisposte (manutenzione) e, dunque, a dimostrare la responsabilità del soggetto, quanto meno a titolo di colpa.”*;
- Che, tuttavia, considerando la conformità delle analisi successive ai parametri della tabella 3 allegato 5 parte III del D.Lgs. 152/2006 e considerando, inoltre, che la riparazione del guasto è avvenuta in tempi brevi, lo scrivente Ufficio ritiene applicabile la riduzione della sanzione ex art. 140 sopra citato;

- Che, pertanto, in applicazione del II D.D. n. 242 del 24/06/2011 che gradua, tra l'altro, le sanzioni da irrogare in caso di violazione dell'art. 101 co.1 del D.lgs. 152/2006, l'importo della sanzione ammonta ad € **3000,00 (Tremila/00)**, corrispondente al minimo edittale.

## VISTO

- L'art. 101 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- L'art. 133 comma 2 del D. Lgs 152/06 e s.m.i.;
- L'art. 135 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- La L. n. 689/81 e s.m.i.;
- L'art. 140 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- La D.G.R.C. n. 245 del 31/05/2011;
- La D.G.R.C. n. 478 del 10/09/2012;
- La D.G.R.C. 528 del 4/10/2012;
- Il D.D. n. 242 del 24/06/2011;
- Il Decreto Presidenziale Regione Campania n. 38 del 27/03/2022.
- Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal dott. Fabio Diana e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione resa dal medesimo responsabile con prot. n. 618946 del 14/12/2022 (alla quale sono anche allegati le dichiarazioni rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento, dalle quali si prende atto di assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, per il presente procedimento)

## DECRETA

- Di ingiungere al Sig. Fava Giovanni Erasmo\*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*OMISSIS\*\*\* \*\*OMISSIS\*\*\* \*\*OMISSIS\*\*\* \*\*OMISSIS\*\*\* rappresentante Legale del comune di Falciano del Massico all'epoca dei fatti, in qualità di trasgressore, ed al comune di Falciano del Massico, in qualità di obbligato in solido, il pagamento della somma € **3000,00 (Tremila/00)**, oltre eventuali spese di notifica, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della notifica del presente atto, per la violazione del combinato disposto degli artt. 101 e 133 co. 1 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., di cui al verbale di accertamento e contestazione 70/PL/18 del 25/09/2018, prodotto dall'ARPAC - Dipartimento di Caserta.

## COMUNICA

- Che il pagamento dovrà essere effettuato con Sistema PagoPA attraverso il link: [https://mypay.regione.campania.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=R\\_CAMPAN&redirectUrl=home.html](https://mypay.regione.campania.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=R_CAMPAN&redirectUrl=home.html) alla sezione: altre tipologie di pagamento
  - Fava Giovanni Erasmo - Codice tributo: 531
- Oppure
- Comune di Falciano del Massico – codice tributo 519
  - Che l'interessato dovrà fornire prova dell'avvenuto pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente decreto di Ordinanza-ingiunzione, tramite pec all'indirizzo [uod.501707@pec.regione.campania.it](mailto:uod.501707@pec.regione.campania.it) oppure tramite posta ordinaria all'indirizzo Viale Carlo III - 81020 San Nicola la Strada (CE) ex C.I.A.P.I., mediante trasmissione dell'attestazione originale dell'avvenuto pagamento.

## AVVERTE

- Che, ai sensi degli artt. 22 e 22 bis della L. 689/81 e s.m.i., avverso il presente provvedimento di ingiunzione, l'interessato, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del medesimo atto, può proporre opposizione mediante ricorso da presentare, a pena di inammissibilità, presso la Cancelleria del Tribunale del luogo ove è stata commessa la violazione, allegando copia del processo verbale di contestazione;

- Che, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, questa Amministrazione procederà alla riscossione secondo quanto previsto dall'art. 27 della L. 689/1981 e s.m.i., anche mediante procedure di espropriazione forzata ex art. 49 del DPR 602/73, avviando le procedure cautelari ed esecutive di seguito elencate:
  - 1) Fermo amministrativo dei beni registrati-veicoli, natanti ecc. ex art. 86 D.P.R. 602/73;
  - 2) Iscrizione di ipoteca sugli immobili ex art. 77 D.P.R. 602/73;
  - 3) Pignoramenti di fitti e pigioni ex art. 72 D.P.R. 602/73;
  - 4) Pignoramenti di crediti presso terzi ex art. 72 bis D.P.R. 602/73;
  - 5) Pignoramenti di crediti presso la Pubblica Amministrazione ex art. 75 D.P.R. 602/73.
- Si precisa, inoltre, che il recupero delle somme dovute potrà avvenire anche nelle modalità previste dal R.D. del 14/04/1910 n.639 e s.m.i., come previsto dalla L.R. 28 /07/2017 n.23, successivamente modificata dalla L.R. 29/12/2017 n.38 art.11, avvalendosi anche delle norme delle disposizioni del Titolo II del DPR 602/73, ove compatibili così come previsto dal D.L. 70/2011 e s.m.i. e dall'art.1 co. 544 della L.228/2012, con ulteriore aggravo di interessi e spese a suo carico;
- Che, per questa sanzione, non è consentito il pagamento in misura ridotta così come sancito dall'art 135 ultimo comma D.Lgs. 152/2006;
- Che è facoltà dell'ingiunto richiedere, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, la rateizzazione del pagamento a questa UOD la quale si riserverà di decidere in merito, in osservanza dell'art. 26 L.689/1981;
- Il presente decreto sarà consultabile sul sito della Regione Campania, nella sezione Casa di Vetro.

#### **MODALITA' DI NOTIFICA**

- La notifica ai destinatari del presente atto viene effettuata a mezzo pec. In caso di mancato reperimento dell'indirizzo pec di uno o più interessati, il presente sarà notificato, agli stessi, a mezzo raccomandata a/r con spese a proprio carico. Lo stesso atto viene notificato, a mezzo pec, per conoscenza, all'ARPAC-Dipartimento di Caserta che ha elevato la contestazione.

Il Dirigente  
Dott. Antonello Barretta